

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1281

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **RAMPONI**

Modifica all'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, in materia di prelievo delle acque di falda ad esclusivo uso irriguo

*Presentata il 10 luglio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, all'ultimo comma, introdotto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, prevedeva una deroga al divieto di attingimento di acqua dai pozzi ad uso agricolo nell'estuario veneziano fino al 31 dicembre 1999. Detta data è stata ulteriormente aggiornata dall'articolo 20 della legge 27 marzo 2001, n. 122, che autorizza il prelievo delle acque di falda, a mezzo dei pozzi artesiani, fino al 31 dicembre 2001.

Il provvedimento, come si evince dalla data della legge n. 171, risale al 1973 ed è uno degli « interventi » previsti dalla stessa legge « per la salvaguardia di Venezia » le cui misure restrittive vietano il prelievo delle acque dal sottosuolo dell'estuario veneziano. Questo divieto interessa anche il litorale Cavallino che lega il proprio

nome non solo alla sua particolare vocazione turistica, ma anche alla qualità e genuinità dei suoi ortaggi, prodotti agricoli che caratterizzano l'area dell'estuario settentrionale della provincia di Venezia e formano, con il turismo balneare, un ideale binomio dell'economia locale.

Il litorale Cavallino ricade quindi interamente nel comune di Venezia e comprende oltre alla fascia litoranea le isole di Portosecco, l'Isola della Chiesa, Sacca-gnana, Lio Piccolo e Mesole.

La superficie agraria complessiva è di circa 1000 ettari distribuiti in circa 600 aziende.

Da circa 30 anni l'area esprime una spiccata vocazione alle coltivazioni orticole specializzate; circa 350 ettari di queste sono in coltura protetta (serre calde, tunnel, minitunnel, eccetera), destinata a colture orticole forzate, anticipate e posticipate. L'azienda media ha un'estensione di

circa 2 ettari con circa il 50 per cento della superficie agricola utile protetta.

La forma d'impresa diffusa è quella dell'azienda a conduzione diretta familiare, con numero di attivi che si aggira sulle 2-3 unità per azienda. Negli ultimi anni si è registrato un aumento della presenza fra gli aziendali di unità lavorative giovani. Il numero complessivo degli occupati nelle 600 aziende menzionate è di circa 2000 unità.

L'agricoltura del litorale produce un notevole effetto di sinergia sulle attività collaterali. Nell'area sono infatti presenti:

4 punti vendita di mezzi e fattori di produzione (attrezzi, sementi, concimi, eccetera);

2 ditte dedite alla costruzione delle serre;

7 aziende di commercializzazione dei prodotti agricoli che confluiscono per la maggior parte nei mercati del nord Italia e che per un 10 per cento raggiungono i mercati di Germania, Svizzera, Slovenia e Croazia.

Le tecniche produttive in atto sono le più evolute ed orientate verso prodotti di elevata qualità organolettica ed igienico-sanitaria.

Le nuove tecnologie in atto non possono però prescindere dall'uso, anche se mirato ed ottimizzato, dell'acqua che rimane elemento vitale per le piante e per le aziende orticole specializzate. In detta situazione la fonte principale di approvvigionamento è il prelievo da pozzo artesiano profondo mediamente 100-120 me-

tri. L'attingimento avviene mediante pompa sommersa ad azionamento elettrico, con portata media di 2-3 litri al secondo. Il consumo medio giornaliero aziendale è di circa 15 metri cubi. Ne deriva che per l'intero litorale il consumo medio giornaliero è di circa 900 metri cubi. E quello medio annuo di circa 3,3 milioni di metri cubi. Non è, quindi, possibile pensare ad una qualsiasi forma di limitazione nell'uso della risorsa acqua perché essa porterebbe inevitabilmente ad una crisi immediata e definitiva dell'agricoltura del litorale e dei settori ad essa collegati. La situazione è ben nota alle autorità locali ed alla regione Veneto che, con decreto del consiglio regionale n. 45 del 15 luglio 1999, ha deciso di realizzare un acquedotto rurale a servizio dei coltivatori della zona che così, ad opera ultimata non sarebbero più costretti all'attingimento di acqua dai pozzi artesiani, peraltro molto costoso in quanto effettuato con pompe elettriche.

Tenuto conto che la realizzazione dell'acquedotto non potrà essere ultimata prima di quattro o cinque anni, è intanto assolutamente necessario continuare a garantire, in detto periodo, l'approvvigionamento idrico a mezzo attingimento dai pozzi artesiani esistenti, prevedendo il differimento della loro chiusura al 31 dicembre 2006 ed, in alternativa, alla data di ultimazione dell'acquedotto rurale alla cui costruzione la regione Veneto dovrebbe dare la massima priorità per farlo entrare in funzione quanto prima e, se possibile, in anticipo rispetto alla data del 31 dicembre 2006.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. All'articolo 3, terzo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, come modificato dall'articolo 20 della legge 27 marzo 2001, n. 122, le parole: « 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2006, e comunque fino al momento della effettiva disponibilità di acqua per il tramite di acquedotti rurali ».

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0014020\*